

Fotovoltaico, se l'impianto è abusivo scatta il sequestro

La Corte di Cassazione ha condannato l'ennesimo caso di illecita realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile. Nello specifico, è stato sequestrato un impianto fotovoltaico realizzato a Brindisi poiché sprovvisto della prescritta autorizzazione unica regionale e del permesso di costruire, violando il regime abilitativo richiesto dalla normativa vigente in materia.

L'impresa che ha realizzato l'impianto, oltre ad essere priva del titolo abilitativo necessario per la costruzione, si è resa responsabile di avere messo in esercizio lo stesso senza la prescritta autorizzazione, fatto che è autonomamente sanzionabile. Difatti, è stata accertata la violazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il quale stabilisce che sia la costruzione che l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato, nel rispetto delle normative poste a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

L'autorizzazione unica regionale, quindi, è richiesta non solo per la costruzione degli impianti, delle opere ed infrastrutture connesse, ma anche per l'esercizio degli impianti stessi. La mancanza del titolo abilitativo impedisce l'esercizio dell'impianto ed è soggetta a sanzione e, comunque, rappresenta un aggravamento delle conseguenze illecite determinate dall'aver posto in esercizio un impianto per il quale non è stata richiesta neanche l'autorizzazione a costruire.

Ebbene, i numerosi casi denunciati da Coldiretti di illecita realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, frutto delle speculazioni che avvengono nel settore, fa comprendere la necessità di effettuare da parte delle Autorità preposte un controllo sempre più incisivo che non deve essere limitato alla fase della costruzione ma anche e soprattutto alla fase successiva del suo esercizio.